



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 08/01/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 20 novembre 2009, n. 560

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ugento (LE)
- Proponente: ERG CESA EOLICA S.p.A..

L'anno 2009 addì 20 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, Ing. Gennaro Russo, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 30.03.07, acquisita al prot. n. 5722 del 10.04.07, il sig. Roberto Di Martino, in qualità di procuratore speciale della ERG CESA Eolica S.p.A., con sede in Roma alla via XX Settembre n. 1, trasmetteva istanza con cui chiedeva - in ossequio a quanto disposto dall' art. 5, D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i. nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, L.R. n. 11/01 - l'attivazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto teso alla realizzazione di un parco eolico composto da n. 21 aerogeneratori di potenza complessiva di 52,5 MW, da realizzare nel Comune di Ugento (LE);
- con la nota innanzi indicata, il proponente dichiarava di allegare i seguenti elaborati tecnici:” a) n°2 copie del progetto definitivo dell'impianto, redatto a norma del D. Lgs. N°163/2006, corredato degli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione, comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica anche su supporto informatico; b) n°2 copie della relazione o Studio di Impatto Ambientale redatto ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 e s.m.i. e della L.R. 12/4/2001 n°11”;
- con nota prot. 7732 del 16.05.2007, questo Servizio invitava il proponente ad integrare la documentazione trasmessa giacché priva della c.d. carta della vegetazione in scala 1:10000 e, contestualmente, precisava che l'intera documentazione doveva essere inviata all'amministrazione comunale di Ugento, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione di rito all'Albo pretorio. Con la medesima nota questo Ufficio invitava la ridetta amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della L.R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 9092 del 05.06.07, il proponente trasmetteva alcune tavole progettuali sostituenti i corrispondenti elaborati progettuali, ritenuti non corretti da parte dello stesso proponente;
- con nota acquisita al prot. n. 10260 del 26.06.07, il Sig. Cosimo Pierri, in qualità di Presidente del Coordinamento di Associazioni Pro-Parco “Litorale di Ugento”, inoltrava istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi al progetto in parola;
- con nota prot. n. 10765 del 02.07.07, questo Settore comunicava la propria disponibilità in ordine al

suddetto accesso agli atti;

- con nota acquisita il 02.7.2007 al prot. n°10880, il proponente inviava documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio con nota del 16.05.2007;
- con nota acquisita il 03.7.2007 al prot. n°10967, il Sig. Cosimo Pierri, in qualità di Presidente del Coordinamento di Associazioni Pro-Parco "Litorale di Ugento", inoltrava osservazioni critiche relative al progetto in esame riguardanti le possibili interferenze con la recente istituzione nella zona dell'Area Naturale Protetta denominata "Litorale di Ugento";
- con nota del 04.7.2007 (prot. in uscita n°11143), questo Ufficio trasmetteva le suddette osservazioni al proponente chiedendo, nel contempo, le relative controdeduzioni;
- il Comune di Ugento, con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 13543 del 06.09.07, trasmetteva copia del parere favorevole con prescrizioni, certificazione di affissione all'Albo Pretorio del suddetto comune nonché copia delle osservazioni pervenute;
- con nota prot. 427 del 11.01.2008, questo Settore invitava la società proponente a far pervenire chiarimenti in merito agli aspetti botanico-vegetazionali facendo, altresì, notare che "la documentazione progettuale inviata allo scrivente Ufficio (Tavole e Relazioni) risulta priva della necessaria (art. 9, R.R. 04/10/2006, n°16) firma del rappresentante legale del soggetto proponente. Inoltre dei sei progettisti, solo uno risulta aver firmato in originale";
- con nota acquisita al prot. n. 3807 del 27.02.08 a firma dell'Ing. Stefano Granella in qualità di rappresentante legale della ERG Eolica s.r.l. con sede in Roma alla Via Vitaliano Brancati n. 60, comunicava che con atto pubblico del 25.01.2008 (rep. 88321, racc. 15479) "i rapporti giuridici in essere in capo ad ERG Cesa Eolica S.p.A. relativamente all'oggetto sono integralmente trasferiti in capo alla società ERG Eolica s.r.l.";
- con nota acquisita al prot. n. 6738 del 05.05.08, la ERG Eolica s.r.l. trasmetteva i chiarimenti richiesti con nota prot. 427 del 11.01.2008;
- con nota acquisita al prot. n. 11909 del 29.08.08 perveniva presso questo Ufficio una nota a firma del "Gruppo Consiliare Ugento Città Futura" nella quale venivano riportate una serie di osservazioni critiche relative alla realizzazione del progetto in esame;
- con nota prot. 12884 del 22.09.2008, questo Settore richiedeva all'Assessorato allo Sviluppo Economico ufficio Energia informazioni relative alla presenza di istanze di Autorizzazione Unica nel comune di Ugento per la realizzazione di parchi eolici nonché chiarimenti in ordine al numero di aerogeneratori già in esercizio;
- con nota acquisita al prot. 12887 del 22.07.2008, questo Servizio del predetto Assessorato richiedeva apposita convenzione stipulata con il comune di Ugento, con evidenza delle idonee misure di ristoro ambientale da porre in essere;
- con nota acquisita al prot. n. 14056 del 08.10.08 e prot. 14626 del 20.10.2008, il Servizio Industria e Energia trasmetteva elenco delle Istanze di Autorizzazione Unica nel comune di Ugento;
- con nota acquisita al prot. n. 16091 del 14.11.08, la ERG Eolica s.r.l. dichiarava quanto segue: "Lo schema di convenzione che il Comune di Ugento ha adottato con delibera n°11/2007, cui si allega alla presente, è stata annullata dal Tar Puglia, sezione Lecce con sentenza 1290/2008. Avverso la menzionata sentenza è già pendente presso il Consiglio di Stato appello del Comune di Ugento ed è nostra intenzione intervenire appellandoci a breve";
- con nota acquisita al prot. n. 2558 del 25.02.09 la ERG Renew S.p.A. con sede legale in Via Piccinni n°2, Milano (MI) trasmetteva un documento intitolato come "Atto unilaterale d'obbligo" con cui si impegnava ad adempiere alle misure di ristoro ambientale e ad assolvere agli obblighi relativi alla dismissione dell'impianto, in assenza di convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale interessata;
- in risposta alla precitata nota, questo Servizio non riteneva il suddetto "Atto unilaterale d'obbligo", valido e conforme alla vigente normativa in materia. Ed invero, con nota avente prot. in uscita n°4012 del 26.3.2009, veniva precisato quanto segue: "La Giunta Regionale, con deliberazione del 01/8/2008

n°1462 pubblicata sul B.U.R.P. n°14/2008, ha approvato , fra l'altro, le c.d. <> ed ancora "Dovendo questo Ufficio provvedere al rilascio di proprio parere, si rende necessario acquisire le suddette pattuizioni anche e soprattutto al fine di poter esaminare gli accordi raggiunti dalle parti in ordine al c.d. ristoro ambientale";

- con note prot. in uscita n. 5984/09 e n. 6050/09, questo Ufficio precisava quanto segue:" Da una verifica dei progetti presentati presso questo Settore - Ufficio V.I.A. nel suddetto periodo temporale e riferibili al territorio comunale in oggetto è emerso che la ERG Renew S.p.A. non ha presentato alcun progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica; ed invero, l'iniziativa imprenditoriale a cui si riferisce ERG Renew S.p.A., alla luce delle scarse caratteristiche tecniche desumibili dalla suddetta nota datata 19/02/2009, parrebbe essere quella depositata presso l'intestato Settore il giorno 30/3/2007 (prot. n°5722 del 10/4/2007) dalla s.r.l. ERG Eolica (già ERG CESA EOLICA S.p.A.). In considerazione di quanto sopra e senza acquiescenza alcuna in ordine ad eventuali ed ipotetici diritti quesiti, si chiede alle società in indirizzo di chiarire ogni aspetto in ordine alla titolarità della suddetta iniziativa imprenditoriale comunicando, nel contempo, eventuali variazioni. Ciò posto, l'applicazione di principi rientranti nell'alveo del regime di trasparenza, partecipazione, dovere di correttezza e buona amministrazione, suggeriscono a questo Ufficio di osservare che, nel caso in cui non dovessero comunicarsi i suddetti chiarimenti nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della presente, non potranno essere comunicate ulteriori risultanze istruttorie afferenti l'iniziativa imprenditoriale in esame alla ERG Renew S.p.A." e, sotto altro profilo, sollecitava l'invio della suddetta convenzione;

- con nota acquisita al prot. n. 7514 del 23.06.09 la ERG Eolica Italia s.r.l., avente sede legale in Genova alla Via De Marini n°1, trasmetteva nota a firma del suo legale rappresentante Ing. Francesco Del Balzo con cui si dichiarava che "Ad oggi, la scrivente ERG Eolica Italia s.r.l. è il soggetto che segue direttamente la fase di sviluppo dei progetti eolici nell'ambito del Gruppo ERG e cura, conseguentemente, anche i rapporti con gli Enti Pubblici competenti" ed ancora "Per maggior chiarezza, alleghiamo alla presente una visura camerale storica della scrivente società, dalla quale risultano i vari passaggi sopra descritti";

- con nota prot. 10589 del 09.09.2009, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato riteneva la summenzionata documentazione trasmessa con nota avente prot. n°7514/2009 non adatta a comprovare il nuovo cambio di titolarità ed all'uopo precisava quanto segue: "Esaminata l'anzidescritta produzione documentale nel contenuto e nella forma, questo Ufficio ritiene che la summenzionata modifica della titolarità del progetto in parola, allo stato, non appare corredata da valido documento probatorio. Non tralasciando di osservare come la suindicata visura camerale è sprovvista di sottoscrizione apposta in calce al documento da parte del competente ufficio C.C.I.A.A., si precisa che non è stato inviato alcun atto pubblico attestante la fusione per incorporazione di ERG EOLICA s.r.l. in ERG EOLICA ITALIA s.r.l.. Nel richiamare ogni altra richiesta di chiarimenti e/o invio di atti e documenti formulata da questo Settore al proponente con precedenti note e relative allegazioni e che, ad oggi, risultano disattese, si comunica che la titolarità del progetto in parola, allo stato, viene ricondotta in capo alla ERG EOLICA s.r.l.";

- con nota acquisita da questo Settore in data 13.10.2009 al prot. n°11560, la s.r.l. ERG Eolica Italia inviava nota, a firma del suo amm.re delegato ing. DEL BALZO, con cui venivano inviate copie conformi all'originale dei seguenti atti pubblici: 1) scissione totale non proporzionale della S.p.A. ERG CESA Eolica con trasferimento di tutto il suo patrimonio a favore della s.r.l. ACCIONA Eolica Cesa Italia nonché della s.r.l. ERG Eolica; 2) modifica della denominazione della s.r.l. EOS Windenergy in ERG Eolica Italiaq s.r.l.; 3) fusione per incorporazione della ERG Eolica s.r.l. in ERG Eolica Italia s.r.l.; 4) verbale di assemblea straordinaria della S.p.A. ENERTRAD del 30.6.2008, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG S.p.A.. Veniva, altresì, allegata copia di visura C.C.I.A.A. Genova relativa alla s.r.l. ERG Eolica Italia con apposizione di sigillo e sigla del dott. P. Torrente, notaio in Genova.

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nel supporto informatico georeferenziato allegato all'istanza.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

Il PRIE non ancora approvato dall'autorità competente, non è stato posto alla base della presente valutazione, impostata sui criteri delle disposizioni transitorie (art. 14 R.R. 16/2006)

b) Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, verniciate con colore grigio perla o bianco sporco del tipo non riflettente.. Ad una verifica d'Ufficio gli aerogeneratori risultano posti ad una distanza pari a non meno di 3 volte lo stesso diametro.

Le opposizioni allegate all'attestazione di avvenuta pubblicazione da parte del Comune, in particolare quelle esposte dal Dott. Giuseppe Lopez y Royo, lamentano la mancata presentazione, da parte della Società proponente, di uno studio della contestualizzazione dell'intervento nel territorio.

In realtà tra gli elaborati presentati vi è lo "studio di analisi di visibilità del parco" (elab.25, consegnato con nota prot. 5722 del 10 aprile 2007) che contiene tutti gli elaborati richiesti dall'art.10, c.1, lett. b, il cui rispetto, in regime transitorio, è richiamato dall'art.14, c.4.

La sintesi dei contenuti dell'elaborato richiamato è contenuta nello Studio di Impatto Ambientale, che qualifica l'impatto visivo come medio-alto.

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Il proponente valuta tali impatti nel capitolo del SIA, allegato all'istanza, dal titolo "ambiente biologico. Sintesi di tale valutazione è contenuta nella matrice con indicatori quantitativi, alla pag. 187 del SIA, tradotti successivamente come "impatto compatibile", ovvero sostenibile.

La carta della vegetazione, pervenuta a questo ufficio con nota prot. 10880 del 2 luglio 2007, risulta non conforme a quanto prescritto dal RR 16/2006 art. 10 lett. C.

Questo Ufficio ha ritenuto, pertanto, con nota prot. 0427 dell'11 gennaio 2008, di dover richiedere un approfondimento specifico in merito agli aspetti vegetazionali, in particolare un esaustivo rilievo fotografico ed un elenco con indicazioni qualitative e quantitative delle specie arboree da abbattere o espiantare.

A seguito di tale richiesta, la Società trasmetteva la relazione tecnico-agronomica con evidenza delle interferenze legate alla presenza di ogni specifico aerogeneratore proposto.

Dell'analisi di tale studio tecnico- agronomico si rileva come significativo l'impatto legato a tali interferenze con pressoché la totalità degli aerogeneratori proposti all'interno dell'uliveto e l'elevato impatto legato alla realizzazione delle opere infrastrutturali.

Inoltre la Società non ha risposto alle osservazioni portate dal Coordinamento pro-Parco "Litorale di Ugento" pervenute a questo Settore con nota prot. 10967 del 3 luglio 2007, e poi trasmesse alla stessa Società con nota prot. 11143 del 4 luglio 2007.

Tali osservazioni riguardano principalmente la particolare sensibilità ambientale dell'area interessata dall'ubicazione del progetto, soprattutto in relazione alla presenza dell'area naturale protetta "Litorale di Ugento" di recente istituzione.

d) Rumori e vibrazioni

In merito all'impatto relativo alla componente "Rumori e Vibrazioni" la Società proponente presenta specifici elaborati tecnici denominati "impatto acustico"- elab. 33, "sovrapposizione layout su aerofotogrammetrico-PRG e relativa area buffer" elab n.11.

In relazione ai contenuti degli stessi elaborati, si rileva la presenza nell'intorno del sito di progetto di numerose masserie con denominazione tipica, quali "Ponzi", "De Pasquali", "Palombaro", "Gialli", "Tore", "cas. Pizzolante", "Fumosa", "Varano", "Panni", "Agresta", "cas. Paterno" non contemplate tra i ricettori sensibili, così come l'opificio industriale distante circa 340 m dall'aerogeneratore n. 8, in direzione sud-ovest.

In merito alla scelta dei punti di misura, vi è da rilevare come essa ricada su punti situati all'esterno dell'area occupata dal layout d'impianto, e che anche rispetto a tale scelta, sia poi stato, dal proponente, escluso uno dei tre punti di misura (indicato alla lettera C) poiché ritenuto scarsamente significativo; inoltre la stima dell'impatto acustico ingenerato dal singolo aerogeneratore si basa non su un dato tecnico fornito dalla ditta costruttrice degli aerogeneratori ma su dati forniti da letteratura.

Poiché la simulazione di mappa acustica che ne deriva è condizionata da questa scelta progettuale, occorre riferirsi nella valutazione ad indicatori scelti a vantaggio di sicurezza che comprendono distanze da abitazioni o da masserie, relazioni con l'edificato/edificabile etc.

Lo stesso aerogeneratore n.8 è causa di superamento dell'incremento di immissione notturna, come indicato nella "relazione di clima acustico e perizia previsionale di impatto acustico" a pag. 13 rispetto la Mass. Agresta.

I rilievi riportati nelle osservazioni del Dott. Giuseppe Lopez y Royo, acquisite al prot. 13543 del 6 settembre 2007, appaiono, ancorché non confutati, meno significativi ai fini del presente parere rispetto ai contenuti già esposti.

Per quanto sopra esposto non possono essere accolti gli aerogeneratori ai nn. 3, 6, 8;

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento dell'energia saranno collocate in appositi cavidotti interrati; i trasformatori previsti sono collocati all'interno delle torri.

In conseguenza di tali scelte progettuali, i valori del campo elettromagnetico stimato risultano nei limiti previsti della normativa assunta come riferimento, ovvero il DPCM dell'8 luglio 2003

f) Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, viabilità interna, piazzole delle macchine, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale, fondazioni.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

L'osservazione, portata dalla relazione commissionata dal Dott. Giuseppe Lopez y Royo, evidenzia i caratteri di sintesi espressi nella rappresentazione dei suddetti criteri, ma essi non appaiono determinanti ai fini della completezza della presente analisi.

g) Dati di progetto e sicurezza

Differentemente da quanto osservato dalla relazione già menzionata contenente osservazioni, nella documentazione progettuale è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, assunta pari a 305 m.

Entro tale lunghezza sono rilevabili alcuni fabbricati rurali, ed in particolare l'aerogeneratore n. 3 dista 270 m da una serie di edifici civili e loro area annessa, posti nelle vicinanze della SP72, l'aerogen. n.6 dista meno della distanza di sicurezza da Cas. Pizzolante e Cas. Paternò, l'aerogen. n.8 a circa 270 m dalla Masseria Agresta.

h) Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e, localmente, sarà favorito dalla realizzazione di nuove strade di cui il proponente non fornisce un piano relativo indicante le sezioni stradali e l'entità della viabilità da adeguare.

La larghezza della carreggiata sarà di max 5 m e pertanto, al fine dell'adeguamento logistico delle stesse al trasporto di carichi eccezionali, determinerà un ordine di abbattimento di specie arboree più o meno pregiate generalmente superiore a quello descritto nella "relazione tecnico-agronomica", consegnata dopo specifica richiesta da parte di questo Settore con nota prot. n. 6738 del 5 maggio 2008. Tale problematica riguarda principalmente il comprensorio uliveto, infatti, non tenendo conto del criterio di minimizzare l'apertura di nuove piste e di evitare pesanti interventi di adeguamento delle strade già esistenti, l'intervento assume rilievo significativo per gli aerogeneratori ai nn. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 19.

i) Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi, interrati, seguiranno i percorsi della viabilità esistente e di progetto.

j) Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m², in fase di cantiere. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

k) Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree, soggette a movimentazione di terra, attraverso inerbimenti.

l) Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

Una volta conclusa la vita utile dell'installazione si procederà allo smantellamento degli equipaggiamenti e delle installazioni, ed a restaurare completamente l'area coinvolta.

I lavori di ripristino e rinaturalizzazione si concentreranno sul trattamento e la rimodellazione delle superfici coinvolte e da un successivo inerbimento con specie autoctone.

In particolare l'estradosso della platea di fondazione in calcestruzzo, all'atto della dismissione dell'impianto, sarà posizionata al disotto del piano di campagna.

m) Misure di compensazione

Non vengono indicate nelle relazioni progettuali particolari misure di compensazione ad hoc.

A fronte pertanto di una puntuale ed efficace sintesi espressa nella matrice di valutazione degli impatti, non si evince altrettanto nella indicazione delle misure di compensazione.

Assumono pertanto significativa importanza gli impegni, atti a soddisfare questo specifico punto, contemplati nella convenzione tra la Società proponente e l'Amm.ne Comunale che rivestono caratteri di necessità.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della

DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

G) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;

I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;

K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 a meno della parte relativa alla lett. D;

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 12, 16 e 18 distano meno di 100 m da emergenze geomorfologiche, in particolare:

aerogen. 12 da ripa fluviale,

aerogen. 16, 18 da dolina;

2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. H, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore indicato al n. 17 dista meno di 1km da area tipizzata a TV turismo e villeggiatura secondo stralcio di strumento urbanistico allegato al progetto, elaborato "Tav.34";

3. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore indicato al n. 8 ricade all'interno dell'area annessa all'Ambito Territoriale Distinto del PUTT/p "ciglio di scarpata";

4. il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, lett. D, del RR n. 16/06 a meno dell'esclusione degli aerogeneratori identificati dai nn. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, e 19 e delle loro opere accessorie, dato l'elevato impatto causato dagli stessi e dalle suddette opere accessorie che necessitano di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente e la necessità dell'apertura di nuove piste causanti, inoltre, l'abbattimento di un gran numero di essenze floristiche tutelate ai sensi della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali;

5. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato, risulta che entro la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a 305 m, sono presenti aree con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, le quali distano meno della suddetta distanza dagli aerogeneratori ai nn. 3, 6 e 8;

6. dalla stessa valutazione emerge, per quanto riguarda l'impatto acustico, che in corrispondenza della predetta area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore è stato rilevato il superamento del valore limite notturno imposto dalla normativa nazionale e che gli areogeneratori ai nn. 3, 6 e 8, i quali presentano già le altre criticità di cui al precedente punto;

7. dalla valutazione emerge significativo l'impatto legato alle interferenze, della pressoché totalità, degli aerogeneratori proposti all'interno di un'area su cui insistono uliveti e l'elevato impatto legato alle opere infrastrutturali (apertura di piste ed adeguamento della viabilità esistente); in particolare gli aerogeneratori contrassegnati con la numerazione: 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Nonostante le conclusioni della relazione tecnico-agronomica, con cui il proponente dava evidenza delle interferenze della proposta eolica rispetto alla presenza dell'uliveto, evidenziante una sostanziale fattibilità dell'intervento, senza trascurare locali adeguamenti rispetto alle previsioni di progetto, soprattutto legate a difficoltà logistiche nella realizzazione, emerge diffusamente il senso della complessità delle operazioni e le caratteristiche di una scelta progettuale altamente impattante sull'ambiente e sul paesaggio.

Più in particolare si segnalano:

- sottostima del numero di abbattimenti prevedibili;
- sottostima delle conseguenze derivanti dall'adeguamento della larghezza delle strade di viabilità provvisoria, rispetto alle esigenze logistiche prevedibili, con conseguenti ulteriori interferenze con vegetazione arbustiva e naturale;

Ed in merito alla viabilità da realizzare si rileva che:

- Percorso in progetto fra i gen 1-gen 2: insistono ulivi secolari, documentati a pag. 64 della Relazione Tecnico Agronomica, di cui viene previsto l'abbattimento;
- Percorso per accedere al gen13 insiste su viabilità esistente inadatta al trasporto eccezionale e presenta una viabilità di progetto altamente impattante sulle colture di ulivo esistenti;
- Percorso in progetto per accedere al gen 16 presuppone l'abbattimento di un elevato numero di ulivi, oltre alla presenza di ulivi monumentali ed alla compromissione di habitat, tanto che nella stessa Relazione Tecnico Agronomica si evince la "situazione di conflitto con le esigenze di tutela ambientale"(pag. 102);
- Percorso in progetto per accedere da strada vicinale ad gen19 di lunghezza pari a 400mt in uliveto ed attraversante beni diffusi del paesaggio agrario;
- Non viene documentato il numero di ulivi e la presenza di beni diffusi del paesaggio agrario interessanti la nuova strada: strada vicinale-gen18;
- Il percorso esistente per accedere ai generatori ai nn. 14 - 15 - 18 - 19 ha larghezza (come da rilievo dello stato dei luoghi) inferiore o pari a 3,5 m , e quindi non idoneo, a meno di adeguamento, altamente impattante sulle alberature esistenti, di cui non viene fornito il rilievo, e sui beni diffusi del paesaggio agrario, al trasporto eccezionale, lo stesso dicasi per la viabilità di collegamento ai suddetti aerogeneratori in progetto.
- Percorso in progetto per accedere da strada vicinale ad gen16 prevede l'attraversamento di querceti, ulivi secolari, macchia mediterranea e beni diffusi del paesaggio agrario;

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di assoggettare il progetto proposto dalla società ERG Eolica Italia s.r.l., con sede in Genova alla Via De Marini n°1 ed iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 433878 ed avente codice fiscale e numero d'iscrizione 04116660962 (già ERG Eolica s.r.l. e, precedentemente, ERG Cesa Eolica S.p.A.) nel Comune di Ugento alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla LR 11/2001 e s.m.i. nonché dal RR 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto termine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "tempus regit actum".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'istanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Ugento proposto il 30 marzo 2007 dalla società ERG Eolica Italia s.r.l., con sede in Genova alla Via De Marini n°1 ed iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 433878 ed avente codice fiscale e numero d'iscrizione 04116660962 (già ERG Eolica s.r.l. e, precedentemente, ERG Cesa Eolica S.p.A.)
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A. e V.A.S.

Ing. Gennaro Russo